IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LII - Serie IV - Vol. IX - Fasc. II - Febbraio 1927

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. - Atti del S. P. Pio XI. Chirografo al Card. Gasparri circa l'Opera Balilla etc., p. 33. Breve di indulgenze e favori nel Centenario francescano, p. 37. - S. C. dei Sacramenti. Rescritto pei Sacerdoti Adoratori, p. 45. - S. C. dei Riti. Istituzione di giornata missionaria, p. 39. Variazioni nell'Ufficio di S. Giovanni della Croce E. D., p. 40. Ufficio Messa etc. di S. Pietro Canisio E. D. p. 41. - S. Penitenzieria. Altre indulgenze pel centenario francescano, p. 45. — CONSULTAZIONI. I. Delle distribuzioni nei Capitoli a mediaria, p. 46. - II. Dell'Ordinazione coatta, p. 50. — QUESITI MINORI, (n. 5-9), p. 54. — BREVI RISPOSTE (n. 1-9), p. 57. — NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA. Circa l'Opera Nazionale Balilla, p. 58. — APPUNTI E NOTE. p. 62. — RECENSIONI, p. 63.

ATTI DELLA SANTA SEDE

BIBL. TH. P. R.

Atti del S. P. Pio XI.

I.

Al Card. Gasparri, Segretario di Stato, circa gli ordinamenti emanati per l'Opera Nazionale Balilla. [*A. A. S.*, XIX, p. 41].

Chirografo. — *E.mo Signor Cardinale.* - Abbiamo sotto gli occhi ed abbiamo attentamente letto e meditato il testo della legge 3 aprile 1926, n. 2247, per la « Istituzione dell'Opera nazionale Balilla per la assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù »; (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, Parte prima, anno 68, n. 7, pp. 86-88); il testo del R. Decreto-Legge 9 gennaio 1927, n. 5 per « Modificazioni alla legge predetta »; il testo del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 6, per la « Approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla » (*Gazzetta Ufficiale* ecc., n. 8, pp. 104-118) (1).

Altro testo ufficiale od anche solo autorizzato non essendo a Nostra disposizione, ai suddetti dobbiamo necessariamente limitare le considerazioni e dichiarazioni che il grave argomento da Noi esige. E, innanzi tutto, che nel redigere e promulgare gli ordinamenti compresi nei testi accennati l'intenzione sia stata di non ledere le divine prerogative della Santa Chiesa ed i diritti spirituali di un popolo cattolico come l'Italiano, Noi (Ci preme di dichiararlo), e volentieri ammettiamo ed altamente apprezziamo. Ma dobbiamo subito dire che l'intento non è stato ottenuto e che i testi medesimi, così come giacciono, purtroppo giustificano quelle preoccupazioni e quei timori che esprimevamo già nell'ultima Allocuzione Concistoriale del 20 p. p. dicembre. Vogliamo anche subito soggiungere che, ciò dicendo, non intendiamo punto creare difficoltà al governo del Paese o indebolirne il prestigio

(1) Vedi gli articoli che ci interessano nelle pagg. 58 ss.

e la forza, ma intendiamo innanzi tutto liberare le Nostre gravissime responsabilità davanti a Dio ed agli uomini, e crediamo anche di cooperare, se bene intesi e secondati, al comune vantaggio di tutti.

Abbiamo detto « liberare le Nostre responsabilità »; perchè è evidente che il Nostro silenzio potrebbe troppo facilmente lasciare e far credere che non senza concorso e cooperazione Nostra siasi addivenuti ad ordinamenti legislativi, nei quali è prevista e predisposta (Legge 3 aprile 1926, art. 5; Regol. tecn. discipl., Cap. VIII, art. 36-40) una organica assistenza religiosa pel ministero di appositi sacerdoti facenti capo ad un superiore (Ispettore) centrale; assistenza e superiorità che, travalicando i confini delle singole diocesi, non possono avere la necessaria autorizzazione ed il legittimo mandato, se non da questa Santa Sede Apostolica.

Or si tratta di ordinamenti legislativi nei quali si prescrive (Regol. tecn. discipl., cap. VI, art. 31) l'insegnamento di una dottrina, che abbiamo motivi di temere fondata o culminante in una concezione dello Stato che, per debito della vigilanza Apostolica, già in due Allocuzioni Concistoriali (14 dic. 1925; 20 dic. 1926) abbiamo dovuto segnalare come non conforme alla concezione cattolica; si tratta di quegli stessi ordinamenti che da una parte sembrano estendere prescrizioni e divieti a tutte le opere di educazione anche morale e spirituale, campo questo che rientra, se mai altro, nei divini mandati della Chiesa Cattolica (Legge 3 aprile 1926, art. 8; Regio Decreto-Legge 9 gennaio 1927, art. 2); dall'altra, grazie ad incerta designazione, non sembrano a molti escludere ogni dubbio e preoccupazioni sul trattamento riservato alle stesse organizzazioni di Azione Cattolica (Regio Decreto-Legge 9 gennaio 1927, art. 2) e colpiscono poi in pieno quella dei Giovani Esploratori Cattolici Italiani, assoggettando a scioglimento oltre metà de' suoi mille e più reparti (cit. Regio Decreto-Legge, art. 3), non permettendo agli altri reparti di mantenersi se non adottando una nuova sigla e con essa, com'è inevitabile, una nuova denominazione e personalità giuridica (ibid., art. 4). È troppo chiaro ed evidente che Noi non potevamo permettere che i Cattolici in genere, ma specialmente i Cattolici d'Italia, e più specialmente ancora i Nostri cari e prediletti giovani, e nominatamente i Giovani Esploratori Cattolici Italiani avessero solo un'apparenza di ragione o un pretesto qualsiasi di crederCi o anche solo pensarCi corresponsabili di così fatti ordinamenti; e per questo appunto abbiamo ritenuto e riteniamo preciso dovere del ministero Apostolico divinamente affidatoCi, di uscire dal silenzio e di espressamente declinare tale corresponsabilità.

E per esaurire, quant'è da Noi, questo tema dei Giovani Esploratori Cattolici Italiani, abbiamo prima rivolta la Nostra attenzione

ai reparti soggetti a scioglimento (e sono quelli dei luoghi di meno che 20.000 abitanti) ed abbiamo considerato che anch'essi i cari giovani, come già il santo re Davide (2 *Reg.*, XXIV, 14) dicano al Signore: « Se dobbiamo morire, sia per mano vostra, o Signore, piuttosto che per mano degli uomini »; e che, come ubbidendo alla voce del Vicario di Cristo benedicente si adunavano, così alla stessa voce ubbidendo e colla stessa benedizione preferiscano di sciogliersi; e disciolti li dichiariamo dalla data della presente lettera. Sa e vede il buon Dio quanta pena costi al Nostro cuore paterno una tale disposizione, anche solo pensando alla pena ed ai sacrificii che il conformarsi ad essa non può a meno di costare al cuore di tanti cari e prediletti figliuoli. Ma sappiamo di poter contare (e Ci è indicibile conforto in quest'ora di pena) sulla loro generosità e sulla loro fedeltà; come sappiamo di poter contare sulla carità e sullo zelo dei loro Vescovi, dei loro parroci e dei loro assistenti ecclesiastici, ai quali *in visceribus Christi* li raccomandiamo, perchè, nelle forme che carità e zelo non mancheranno di suggerire, continuino ed intensifichino presso di loro quelle cure che già seminarono e maturarono nelle loro file tanta messe di virtù e civili e religiose da chiamare su di essi in copia veramente mirabile le grazie privilegiate delle più alte e generose vocazioni. Ci sembra superfluo aggiungere parole, perchè ogni uomo sensato e di cuore veda e senta quanto ingiusta ed indegna cosa sarebbe attribuire la misura da Noi presa davanti a Dio, ad una ispirazione anche minima e lontanissima di animosità o di, come vogliasi dire, preventiva rappresaglia. Crediamo al contrario di risparmiare ad altri la non grata funzione di sciogliere o di far sciogliere tanti reparti di buoni e pacifici Giovani Esploratori, dei quali tante buone piccole popolazioni si compiacevano come di particolare e caro ornamento.

Quanto ai reparti di Giovani Esploratori Cattolici Italiani che la nuova legge non assoggetta a scioglimento, siamo venuti nella deliberazione di lasciar loro ogni libertà di valersi della legge, a tale scopo dichiarandoli, come fin d'ora li dichiariamo, pienamente autonomi e, vogliamo dire, liberi da ogni riguardo e vincolo di solidarietà collettiva e, diciamo così, ufficiale colle rimanenti organizzazioni di Azione Cattolica; liberi anche, si intende, di continuare a chiamarsi Esploratori Cattolici (come preferiamo ed abbiamo sempre preferito a *Scouts*, anche per amore della lingua materna) fidenti e sicuri che sempre, anzi sempre più, faranno onore a quella gloriosa e santa denominazione di Cattolici, traducendo nella pratica di tutta la vita privata e pubblica quella più completa e più profonda coltura e formazione religiosa che è sempre stato il loro principale impegno e, lo diciamo con profonda compiacenza, il loro grande merito ed onore.

Una tale deliberazione, e così come l'abbiamo precisata, Ci sembra conveniente e doverosa, perchè da una parte non possiamo ricusare a tanti Esploratori Cattolici (e come ascritti sono questi il numero di gran lunga maggiore) il bene e l'onore di continuare ad essere e dirsi tali; dall'altra parte l'Azione Cattolica in sè e in tutte le sue organizzazioni deve e vuole mantenersi al di fuori e al di sopra di ogni partito politico: ora l'Opera nazionale Balilla, per quanto dichiarata nazionale, è indubbiamente nella corrente di un partito politico, come traspare da tutto il Regolamento e più evidentemente da alcuni articoli di esso (Reg. tecn. discipl. cap. VI, art. 31 seg.).

Abbiamo fin dal principio accennato ad « incerta designazione » donde dubbi in molti e preoccupazioni circa le stesse organizzazioni di Azione Cattolica; volevamo alludere all'ultimo comma dell'articolo secondo del R. D. L. 9 gennaio 1927 dove si dice che le precedenti disposizioni non riguardano « le organizzazioni ed opere con finalità prevalentemente religiose ». Siamo lieti di poter dire, a tranquillità di molti, che, per segni ed indizii non dubitabili, sembra sicuro che tra queste organizzazioni ed opere, quelle di Azione Cattolica sono appunto comprese. Nessuno può andarne consolato quanto Noi, perchè appunto le finalità religiose abbiamo sempre pensato e voluto non solo come prevalenti, ma come essenziali alla Azione Cattolica, tanto che già nella prima Nostra Enciclica *Ubi, arcano* l'abbiamo definita la cooperazione del laicato all'apostolato gerarchico ed abbiamo dichiarato dover essa considerarsi dai sacri Pastori come una necessaria appartenenza del loro ministero e dai fedeli come un dovere della vita cristiana.

Ci resta, signor Cardinale, di confidarle le Nostre paterne preoccupazioni circa il punto che di tutti è certamente il più importante, il punto dell'assistenza religiosa e del religioso insegnamento ai tanti ed a Noi tanto cari giovani, che la legge chiama a far parte dell'Opera nazionale Balilla. Se, per le stesse, in fondo, ragioni storiche che già accennavamo scrivendole il giorno 18 febbraio del 1926, tutta questa così importante e delicata materia non si è potuta trattare nei modi e colle forme che la sua stessa natura esigeva, non può nè deve questo essere motivo sufficiente per privare tanta gioventù di un elemento educativo di tutti il più prezioso ed essenziale.

Meditando e cercando davanti a Dio un conveniente ed opportuno provvedimento Ci parve che basterebbe un cenno esegetico del Regolamento (l. c.) per rinviare i dirigenti dell'Opera nazionale Balilla ai rispettivi Vescovi: questi, per la maggiore conoscenza che hanno dei propri sacerdoti, sapranno indicare i più adatti all'uopo e potranno più da vicino e più efficacemente sorvegliarne e dirigerne l'opera; e, oltre

a questo, nessun sacro canone impedisce che essi deleghino, allo scopo in discorso, la loro giurisdizione sui sacerdoti stessi al Prelato Castrense, ottenendosi così anche quella unità e centralità di ispezione e direzione, della quale non saremo Noi a mettere in forse la utilità e la opportunità; e non vogliamo neppure escludere che, mutate le circostanze, il tempo, l'esperienza, la buona volontà possano rendere possibili dei provvedimenti anche migliori.

Dovevamo alla santità del ministero Apostolico divinamente affidatoCi di esprimere con ogni sincerità e franchezza tutto il Nostro pensiero, mentre da tutte le parti a Noi si guarda e a Noi si ricorre. Mai come in questi ultimi tempi (anche per quello che purtroppo avviene in altri paesi e lontani e vicini) abbiamo tanto pregato e fatto pregare per aver grazie e lumi da Dio. Nutriamo fiducia di bene apporCi pensando che Ella con quanti dopo di Lei Ci leggeranno, è del Nostro medesimo avviso; che cioè ben difficilmente nelle attuali condizioni Nostre ed al punto che le cose stanno, potrebbesi da Noi più e meglio escogitare e proporre.

E con questa fiducia di tutto cuore La benediciamo.

Roma, 24 gennaio 1927.

PIUS PP. XI

II.

Indulgenze e privilegi spirituali concessi in occasione del settimo centenario francescano. [*Acta Ord. FF. Minorum,* XLV, p. 189].

Breve. — PIUS PAPA XI. *Ad futuram rei memoriam.* - Cum septimus sese vertat feliciter saecularis annus ex quo Sanctus Franciscus Assisiensis ex hac vita migravit, Moderatores Generales trium Familiarum Franciscalium enixas Nobis preces adhibuerunt, ut sollemnium occasione, quae a die secundo adventantis mensis Augusti huius anni ad quartum Octobris diem proxime sequentis anni peragentur, ecclesias sive publica sacella Religiosorum Franciscalium Primi, Secundi et Tertii Ordinis, necnon Sacras Aedes in quibus Sodalitates Tertii Ordinis legitime institutae sint, peculiaribus gratiis spiritualibus de benignitate Nostra locupletare dignaremur. Nos autem Romanorum Pontificum Decessorum Nostrorum vestigiis insistentes, qui ad augendam christifidelium religionem animarumque salutem procurandam caelestibus Ecclesiae thesauris, pro re ac tempore, pia caritate continenter intenderunt, auspicatam hanc nacti occasionem, frugiferis hisce votis ultro libenterque concedendum

existimavimus. Quapropter conlatis consiliis cum Venerabili Fratre Nostro S. R. E. Antonio Cardinali Vico, Episcopo Portuensi et Sanctae Rufinae, Sacrae Rituum Congregationi Praeposito, necnon cum Dilecto Filio Nostro Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Poenitentiario Maiore, Apostolica Nostra auctoritate, praesentium Litterarum tenore, facultatem facimus ut intra enunciatum tempus, quod a die II mensis Augusti huius anni ad quartum diem Octobris an. MCMXXVII decurret, in ecclesiis et publicis sacellis ad Primum, Secundum et Tertium Religiosorum Franciscalium Ordinem pertinentibus, necnon in Aedibus sacris in quibus Sodalitas Tertii Ordinis saecularis sit legitime erecta, die quarta cuiusque mensis, Missa sollemnis de Sancto Francisco Assisiate tamquam votiva pro re gravi, servatis tamen rubricis circa Missas pro re gravi votivas, peragi queat. Itemque concedimus ut quilibet sacerdos Missam de festo S. Francisci Assisiensis tamquam votivam pro re gravi celebrare possit in praedictis ecclesiis vel sacellis publicis, cum triduanae vel similes supplicationes in eisdem, memoratae sollemnitatis saecularis caussa, peraguntur. Tempore vero earumdem supplicationum, quae vel triduum vel longius fieri possint, omnia altaria Sacrarum Aedium, quas memoravimus, ita hoc speciali dono illustramus ut cum, praedicto tempore, sacerdos aliquis, saecularis vel regularis, Missam pro cuiuslibet Christifidelis anima quae Deo caritate coniuncta e vita migraverit, ad quodcumque, e supradictis, altare peraget, anima ipsa de thesauro Ecclesiae per modum suffragii Indulgentiam consequatur, ita ut eiusdem Domini Nostri Iesu Christi, Beatae Mariae Virginis, Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus, a Purgatorii poenis, si ita Deo placuerit, liberetur.

Diebus autem, quos diximus, supplicationum concedimus ut Antistes loci, vel per se vel per alium ad hoc ab ipso delegandum, in praefatis ecclesis vel sacellis semel *Benedictionem Papalem* impertiri possit cum adnexa *Plenaria Indulgentia*, assuetis sub condicionibus, ab omnibus Christifidelibus lucranda, qui vere poenitentes et confessi ac Sacra Eucharistia refecti eandem Benedictionem acceperint, et ad mentem Summi Pontificis pias ad Deum preces fuderint. Omnibus autem et singulis Sacerdotibus, qui sint sacris aedibus praefatis addicti, facultatem facimus ex qua valeant per eosdem dies unico Crucis signo benedicere extra Urbem, privatim quandocumque, publice vero tempore tantummodo Adventus, Quadragesimae, Spiritualium Exercitiorum ac Sanctarum Missionum, quo Sacras conciones habebunt, Coronas, Rosaria, Cruces, Crucifixos, parva ex metallo statuas ac sacra numismata, eisque applicare Indulgentias quae sub die XII m. Februarii an. MCMXXII in officiali Actorum Apostolicae Sedis Commentario descriptae habentur, necnon coronis precatoriis Indulgentias quae a

Sancta Birgitta nuncupantur. Iisdem denique Sacerdotibus largimur ut etiam unico Crucis signo benedicere possint Coronas, iuxta typum Coronarum Ss. Rosarii B. Mariae Virginis confectas, eisque Indulgentiam annectere quingentorum dierum, toties a Christifidelibus lucrandam quoties ipsi aliquam ex eisdem coronis manu gerentes Orationem Dominicam vel Angelicam Salutationem devote recitaverint. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis ceterisque in contrarium facientibus quibuslibet. Volumus autem ut praesentium Litterarum exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate vel officio constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XVIII m. Iunii an. MCMXXVI, Pontificatus Nostri quinto.

P. Card. GASPARRI, *a Secr. Status.*

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Istituzione di una « Giornata missionaria » da celebrarsi nella penultima domenica di ottobre. [*A. A. S.*, XIX, 23].

Rescritto. - *14 aprile 1926.* — Il Consiglio Superiore Generale della Pontificia Opera della Propagazione della Fede, riunito per l'annuale assemblea plenaria, nell'intento di meglio promuovere le sollecitudini missionarie del S. Padre, condividendo il voto di varî Consigli nazionali dell'Opera, e di insigni personaggi, ha ritenuto opportuno che si istituisse una giornata di preghiere e di propaganda per le Missioni, da celebrarsi in uno stesso giorno in tutte le diocesi, le parrocchie e gli Istituti del mondo cattolico. Essa farebbe comprendere la grandiosità del problema missionario; ecciterebbe lo zelo del clero e del popolo; darebbe occasione propizia a far sempre meglio conoscere l'Opera della Propagazione della Fede, a promuoverne le iscrizioni e a sollecitare l'obolo per le Missioni; ma sopratutto, a guisa di santa crociata, farebbe dolce violenza sul Cuore Sacratissimo di Gesù per ottenere che si affretti il riconoscimento universale delal sua divina regalità. Ha quindi supplicato il S. Padre:

1° che venga fissata una Domenica, segnatamente la penultima di ottobre, come *Giornata di preghiere e di propaganda missionaria* in tutto il mondo cattolico;

2° che in detta Domenica in tutte le Messe si aggiunga come Colletta imperata *pro re gravi* l'orazione *Pro Propagatione Fidei*;

3° che la predicazione in tale Domenica sia di carattere missionario con particolare riflesso all'Opera della Propagazione della Fede, eccitando i fedeli ad iscriversi all'Opera medesima: non intendendosi peraltro limitare necessariamente la predicazione alle sole Missioni;

4° che si conceda l'Indulgenza Plenaria, applicabile ai Defunti, a quanti in tale Domenica si comunicheranno e pregheranno per la conversione degli infedeli.

Ha inoltre domandato che in occasione di Feste e Congressi Missionari si possa celebrare la Messa votiva solenne *Pro Propagatione Fidei*, anche nei giorni di rito doppio maggiore e nelle Domeniche minori.

Rimessa la istanza alla S. C. dei Riti, questa ha annuito, e ha emanato il seguente rescritto:

« Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa XI his votis et precibus sibi porrectis clementer indulgens, eadem postulata probare et exaudire dignatus est; simulque prudenti iudicio Ordinariorum per praesens rescriptum huius Sacrae Congregationis Rituum exsequenda mandavit: servatis tamen Rubricis aliisque de iure servandis. Contrariis etc. ».

II.

Varianti e aggiunte per la festa di S. Giovanni della Croce, in seguito alla sua proclamazione a Dottore della Chiesa [*A. A. S.*, XIX, pagina 25 in data 24 novembre 1926].

Urbis et Orbis. — Die 24 Novembris; S. IOANNIS A CRUCE, Confessoris et Ecclesiae Doctoris, DUPLEX (m. t. v.): *Omnia de Communi Doctorum, praeter sequentia.*

IN I VESPERIS. — *Ad* Magníf. *Ant.* O Doctor óptime, Ecclésiæ sanctæ lumen, beáte Joánnes, divínæ legis amátor, deprecare pro nobis Fílium Dei.

Oratio. — Deus, qui sanctum Ioánnem, Confessórem tuum atque Doctórem, perféctæ sui abnegatiónis et Crucis amatórem exímium effecísti: concéde; ut, eius imitatíoni júgiter inhæréntes, glóriam assequámur ætérnam. Per Dóminum.

Varianda et addenda SEXTAE LECTIONI *in ultima periodo:* ...Eum, plúrimis ante et post óbitum fulgéntem signis, Benedíctus décimus tértius Póntifex máximus in Sanctórum númerum rétulit, et Pius undécimus ex Sacrórum Rítuum Congregationis consúlto, universális Ecclésiæ Doctórem declarávit.

IN II VESPERIS. — *Ad* Magníf. *Ant.* O Doctor. MISSA, In médio Ecclésiæ, *praeter Orationem* Deus, qui sanctum Joánnem, *ut in Officio.*

Addenda in Martyrologio Romano: Die 24 Novembris Sancti Joánnis a Cruce Confessóris et Ecclésiæ Doctóris, sanctæ Terésiæ in Carmelitárum reformatióne sócii; cuius dies natális décimo nono Kaléndas Januárii recensétur.

Die 14 Decembris. — Ubédæ, in Hispánia natális sancti Joánnis a Cruce Confessoris et Ecclésiæ Doctóris, qui fuit sanctæ Terésiæ in Carmelitárum reformatióne sócius. Ipsíus tamen festívitas ágitur octávo Kaléndas decémbris.

III.

Ufficio, Messa ed Elogio nella festa di S. Pietro Canisio, Conf. e Dott. della Chiesa [*A. A. S.*, XIX, 26 in data 24 novembre 1926] (1).

Urbis et Orbis. — Die 27 Aprilis; S. Petri Canisii, Confessoris et Ecclesiæ Doctoris: Duplex (m. t. v.) *Omnia de Communi Doctorum, praeter sequentia.*

In I Vesperis. — *Ad* Magníf. *Ant.* O Doctor óptime, Ecclésiæ sanctæ lumen, beáte Petre, divínæ legis amátor, deprecáre pro nobis Fílium Dei, allelúja.

Oratio. — Deus, qui ad tuendam cathólicam fidem béatum Petrum, Confessórem tuum, virtúte et doctrína roborasti: concéde propítius; ut ejus exémplis et mónitis errántes ad salútem resipíscant, et fidéles in veritátis confessióne perséverent. Per Dóminum.

Et fit Commemoratio Ss. Cleti et Marcellini Pp. et Mm. — Ant. Sancti et justi, in Dómino gaudéte, allelúja: vos elégit Deus in hereditátem sibi, allelúja.

℣. Pretiósa in conspéctu Dómini.

Oratio. — Beatórum Mártyrum paritérque Pontíficum Cleti et Marcellíni nos, Dómine, fóveat pretiósa conféssio: et pia júgiter intercéssio tueátur. Per Dóminum.

In I Nocturno *Lectiones de Scriptura occurrente.*

In II Nocturno. *Lectio IV.* — Petrus Canísius, Noviómagi in Gélria eo ipso anno natus, quo Luthérus in Germánia apérta rebellióne ab Ecclésia descívit, et Ignátius de Loyóla, in Hispánia, terréstri milítia abdicáta, ad præliánda práelia Dómini se convértit:

(1) Il rescritto dichiara che il S. P. queste formole « ab Ecclesia universali *adhibenda concessit* »: cioè approvò che fossero da adibirsi in tutta la Chiesa. Con ciò l'ufficio e Messa di S. Pietro Canisio, Dottore della Chiesa, son divenuti obbligatori fin da quest'anno. Non è da meravigliarsi che se ne sia cominciato l'obbligo subito dopo la Canonizzazione, quando si pensi che anche di insigni Dottori come San Cirillo Alessandrino, San Giovanni Damasceno, San Beda, non si è cominciato che sotto Leone XIII a recitare l'ufficio e Messa.

Deo nimírum portendénte, quos ille posthac adversários, quem sacræ milítiæ ducem esset habitúrus. Colóniæ Agrippínæ, quo studiórum concésserat, perpétuo castitátis voto se Deo obstrínxit, et paulo post Societáti Jesu nomen dedit. Sacerdótio auctus, cathólicam fidem contra novatórum insídias legatiónibus, sermónibus, scriptis libris statim defendéndam suscépit. Ob præcláram sapiéntiam et explorátum rerum usum a Cardináli Augustáno et a pontifíciis Legátis magnópere expetítus, semel atque íterum Concílio Tridentíno intérfuit: cuius etiam decréta ex auctoritáte Pii Quarti Pontíficis Máximi rite per Germániam promulgánda et in morem inducénda curávit. A Paulo Quarto ad convéntum Petricoviénsem ire jussus, aliísque a Gregório Décimo tértio legatiónibus obeúndis adhíbitus, álacri semper et nunquam fracto difficultátibus ánimo, gravíssima religiónis negótia tractávit, ac vel inter præséntia vitæ discrímina ad felicem éxitum perdúxit.

℟. Honestum.

Lectio V. — Supérno caritátis igne, quem in Basilica Vaticána e penetrálibus Cordis Jesu olim copióse háuserat, inflammátus, et divínæ glóriæ amplificándæ únice inténtus, dici vix potest, quot, per annos ámplius quadraginta, labóres suscéperit, ærumnásque pertúlerit, ut complúres Germániæ civitátes ac províncias vel ab haeréseos contagióne defenderet, vel, háeresi inféctas, cathólicæ Fídei restitúeret. In Ratisbonénsi et Augustáno convéntu impérii próceres ad jura Ecclésiæ tuénda et mores populórum emendándos excitávit: in Vormatiénsi insolescéntes impietátis magístros ad siléntium adégit. A sancto Ignátio Germániæ Superióris provinciæ præfectus, domos et collégia multis locis cóndidit. Collégium Germánicum, Romæ constitútum, omni ope provéhere atque amplificáre stúduit: in academíis sacrárum humanarúmque disciplinárum stúdia, miserándum in modum collápsa, instaurávit; contra Centuriatóres Magdeburgénses duo volúmina egrégie conscrípsit: et summam doctrínae christiánae, theologórum judício et públicо trium saeculórum usu ubíque probatíssimam, alíaque complúra ad populórum institutiónem vale accommodáta in vulgus édidit. Quamóbrem, hæreticórum málleus et alter Germániæ apóstolus appellátus, plane dignus hábitus est, qui ad tutándam in Germánia religiónem divinitus eléctus putarétur.

℟. Amavit.

Lectio VI. — Inter hæc, precatióne crebra et assídua rerum supernárum commentatióne, lácrimis sæpe perfúsus et animo intérdum sénsibus abdúcto, Deo se conjúngere sólitus erat. A viris princípibus vel sanctitáte claríssimis et a quátuor Summis Pontifícibus magno in honóre hábitus, adeo de se demísse sentiébat, ut se ómnium mínimum et díceret et habéret. Vindobonénsem episcopátum semel, íterum ac

tértio recusávit. Moderatóribus suis obsequentíssimus, parátus erat ad ipsórum nutum omnia relínquere aut ággredi, étiam cum valetúdinis et vitæ perículo. Voluntária sui ipsíus coercitióne castitátem perpétuo sepsit. Demum Fribúrgi Helvetiórum, ubi plúrimum pro Dei glória et salúte animárum últimis vitæ suæ annis desudáverat, migrávit ad Deum die vicésima prima decémbris anno millésimo quingentésimo nonagésimo séptimo, aetátis suæ séptimo supra septuagésimum. Hunc vero strénuum cathólicæ veritátis propugnatórem Pius Papa Nonus cælitum beatórum honóribus adáuxit; novis autem fulgéntem signis Pius Undécimus, Póntifex Máximus, anno jubilaéi, sanctórum numéro accénsuit, simúlque Doctórem universális Ecclésiæ declarávit.

℟. Iste homo.

In III Nocturno. Léctio sancti Evangélii secúndum Matthaéum: (*Cap. V, 13-19*). *Lectio VII.* — In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Vos estis sal terræ. Quod si sal evanúerit, in quo saliétur? Et réliqua.

Homilía sancti Petri Canísii, Presbyteri. (*Notae in Evangelia, in festo S. Martini Ep., post initium*). — Amábo et colam missos a Christo Apóstolos horúmque successóres in Evangélii sémine spargéndo sédulos et indefésso propagándi verbi cooperatóres, qui jure testári possunt: Sic nos exístimet homo ut minístros ac legátos lucérnam evangélicam igne cælitus demísso accéndi, et accénsam non módio suppóni, sed super candelábrum constítui, quæ suum splendórem longe latéque diffúnderet omnésque tum Judæórum tum Géntium vigéntes ténebras et erróres profligáret.

℟. Iste est.

Lectio VIII. — Etenim evangélico Doctóri sat non est, verbo lucére pópulo, et vocem in desérto clamántem præstáre, multísque in pietáte juvándis língua óperam dare, ne alióquin, si verbi ministérium praetermíttat, canis mutus non valens latráre a prophéta dicátur. Sed et ardére illum opórtet, ut, ópere atque caritáte instrúctus, munus suum ornet evangélicum, Paulúmque ducem sequátur. Is quippe non conténtus Ephesiórum epíscopo demandáre: Præcipe hoc et doce: labóra sicut bonus miles Christi Jesu; constánter étiam apud amícos et inimícos evangelizávit, ac epíscopis apud Ephesum colléctis bona dixit conscién-tia: Vos scitis, quómodo nihil subtráxerim utílium, quóminus annuntiárem vobis, et docérem vos públice et per domos, testíficans Judæis atque Gentílibus in Deum pœniténtiam et fidem in Dóminum nostrum Jesum Christum.

℟. In médio Ecclésiæ.

Feria II Rogationum, IX Lectio de Homilia Feriae et fit ejus Commemoratio in Laudibus; alias

Lectio IX. — Talem enim pastórem decet esse in Ecclésia, qui, more Pauli, ómnibus ómnia fiat, ut in illo repériat aeger curatiónem, mæstus læetítiam, despérans fidúciam, imperítus doctrínam, dúbius consílium, pœnitens véniam atque solátium, et quidquid tandem ad salútem est cuíque necessárium. Quocírca pulchre Christus, cum primários mundi Ecclesiæque doctóres constituére vellet, non sat hábuit discípulis dícere: Vos estis lux mundi: sed étiam illud subiécit: Non potest cívitas abscóndi supra montem pósita, neque accéndunt lucérnam et ponunt eam sub módio, sed super candelábrum, ut lúceat ómnibus qui in domo sunt. Errant enim opinántes ecclesiástae, quod muneri suo doctrínae splendóre magis quam vitæ integritáte et caritátis ardóre possint satisfácere.

Te Deum laudámus.

Lectio IX pro Festo commemorato ad Matutinum legenda iuxta Rubricas. — Petrus Canísius, Noviómagi in Gélria natus, statim ac Societáti Iesu nomen déderat, cathólicam fidem contra novatórum insídias, legatiónibus, sermónibus, scriptis libris defendéndam suscépit. Divínæ glóriæ amplificándæ únice inténtus, dici vix potest, quot per annos ámplius quadragínta labóres ærumnásque pertúlerit. Semel atque íterum Concílio Tridentíno intérfuit, Germániæ regiónes bene multas peragrávit, omne hóminum genus salubérrimis institutis públice et privátim excóluit, complurésque urbes atque províncias vel ab hæréseos contagióne defendit vel haéresi infectas cathólicae fídei restituit. A Sancto Ignátio Germániæ Superióris provínciæ praeféctus, domos et collégia multis locis cóndidit. Contra Centuriatóres Magdeburgénses duo egrégia volùmina conscrípsit, et summam doctrínæ christiánæ, theologórum iudício et longo populórum usu probatíssimam áliaque complúra in vulgus édidit; dignus proínde qui hæreticórum málleus et alter Germániæ apóstolus vocarétur. Dénique Fribúrgi Helvetiórum, séptimum supra septuagésimum annum agens, die vicésima prima decémbris anno millésimo quingentésimo nonagésimo séptimo quiévit in Dómino. Eum Pius Papa Undécimus Sanctórum fastis adiúnxit et simul Universális Ecclésiæ Doctórem declarávit.

Te Deum.

Vesperae a Capitulo de sequenti, Commemoratio praecedentis ac S. Vitalis Mart.

MISSA In médio Ecclésiae, *praeter Orationem*: Deus, qui ad tuéndam, *ut in Officio.*

IN MARTYROLOGIO ROMANO. — *Die 21 Decembris, secundo loco*: Fribúrgi Helvetiórum natális sancti Petri Canísii, sacerdótis e

Societáte Jesu et Confessóris, doctrína et sanctitáte præclári, qui difficílimis Germániæ tempóribus fidem cathólicam strénue deféndit ac propagávit. Eum vero Pius Undécimus, Póntifex Máximus, sanctórum catálogo adscrípsit simúlque Doctórem Universális Ecclésiæ declarávit; et ipsíus festum quinto Kaléndas Maji agéndum esse decrévit.

Die 27 Aprilis, primo loco: Sancti Petri Canísii, sacerdótis e Societáte Jesu, Confessóris atque Ecclésiæ Doctóris; qui duodécimo Kaléndas Januárii migrávit ad Dóminum.

Sacra Congregazione dei Sacramenti.

Rescritto che concede ai Sacerdoti Adoratori infermi, sotto certe condizioni, di comunicarsi non digiuni quotidianamente. [*Ann. des Prêtres Ad.*, XXXIV, 218].

Beatissime Pater. — Procurator generalis Congregationis Presbyterorum a SS.mo Sacramento, ad pedes S. V. provolutus humiliter postulat ut omnibus sodalibus Associationis Sacerdotum Adoratorum a B. Petro Juliano Eymard instituta, facultas concedatur qua possint, quando, si infirmi inveniantur nec valeant ex medici attestatione servare jejunnium naturale ante sacram Communionem praescriptum, *etiam quotidie* Sanctissimam Eucharistiam sumere more laicorum, etsi aliquam medicinam vel aliquid per modum potus antea sumpserint. Et Deus.

Ex Audientia SS.mi, *diei 29 Martii 1926*. — SS.mus Dnus Noster Pius Papa XI audita relatione infrascripti Cardinalis Praefecti Sacrae Congregationis de Sacramentis, precibus annuere dignatus est ad petita ad *septennium*, nempe ut sacerdotes de quibus in precibus, durante infirmitate, accedere valeant ad sacram Communionem more laicorum recipiendam etiam quotidie, de consilio Confessarii, postquam sumpserint aliquam medicinam vel aliquid per modum potus, *praemonito Ordinario loci eiusque obtenta venia*, remota fidelium admiratione, aliisque servatis de iure servandis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

M. Card. Lega, *Praefectus.*

A. Capotosti, Ep. Thermen., *Secretarius.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Rescritto di indulgenze pei fedeli che visiteranno i templi francescani durante il VII centenario. [*Acta Ord. F. Minor*, 1° decembre 1926].

Beatissime Pater. — Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minorum ad pedes S. V. provolutus, humiliter petit ut christifideles qui ec-

clesias vel oratoria publica, ubi solemnia peraguntur per tridum vel longius tempus in honorem Sancti Francisci Assisiensis, septimo ab eius transitu exeunte saeculo, visitaverint, indulgentiam partialem centum dierum, semel unoquoque die, plenariam vero semel, suetis sub condicionibus lucrari valeant El Deus.

Die 13 Novembris 1926 Sacra Poenitentiaria benigne annuit pro gratia iuxta preces. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

S. Luzio, *Regens.*

J. Teodori, *Secretarius.*

CONSULTAZIONE

I. - Le Distribuzioni quotidiane e le puntature nei Capitoli di Officiatura corale per mediaria.

In questo Capitolo Cattedrale di N., per Apostolico indulto, il servizio corale vien prestato per *mediaria*, eccetto che nelle Domeniche e Feste di Precetto e in alcune feste particolari della nostra chiesa, ecc., nelle quali intervengono *tutti* i Corali. Siccome per le *distribuzioni quotidiane* abbiamo una speciale *Massa*, detta *Massa piccola*, la puntatura è stabilita in modo che se un canonico mancasse al Coro un mese intero, verrebbe a perdere tutta la sua porzione mensile della Massa piccola. Il Canonico R., di questi giorni, sostiene ch'egli può intervenire al Coro anche nella settimana non sua, *lucrare le distribuzioni, e partecipare alle fallenze,* giacchè ove il servizio corale è *per turno*, ossia *per mediaria*, come da noi, i Canonici perdono le distribuzioni, non intervenendo nella settimana non propria, dovendosi la settimana libera computarsi come vacanza, e nelle vacanze non si lucrano le distribuzioni. Ad avvalorare il suo asserto ci ha fatto leggere un articolo pubblicato sopra un periodico torinese (*Perfice munus,* gennaio 1927, pagg. 44, 45). Se il Can. R. ha ragione, viene sconvolto l'uso di questo Capitolo, ch' è conforme anche a quello che si trova nel *Monitore Ecclesiastico* (gennaio 1927, pag. 12), il quale avrebbe sostenuto un principio giuridicamente errato. Si prega il *Monitore* di difendere, se il può, sè e il nostro Capitolo.

R. Quantunque sia vero che *errare humanum est,* non ci sembra che il nostro scritto ricordato nel quesito (*M. E.*, vol. XXXIX, pag. 12) debba dirsi errato e anti-giuridico. Ci sembra piuttosto errato l'articolo del periodico torinese, basato sopra un *equivoco*, che cioè « *l'obbligo del servizio corale quotidiano sia* di TUTTI i corali di TUTTI i Capitoli del mondo; *e che* ogni esonero sia vacanza, con la conseguente perdita delle distribuzioni quotidiane ».

A reprimere gli abusi circa il servizio corale (1) il Concilio Tridentino (*Sess.* XXIV, cap. 12, *de Ref.*) impose a tutte le Dignità, Canonici, Cappellani, ecc., con beneficio nelle Cattedrali e Collegiate insigni, l'obbligo della *residenza continua,* non materiale soltanto, ma formale, cioè col servizio corale quotidiano. « Ad residentiam ex Tridentino (*Sess.* XXIV, c. 12, *de Ref.*) « canonici omnes tum cathedralium ecclesiarum tum collegiatarum tenentur; « et haec residentia non importat tantummodo manere in loco ecclesiae cathe- « dralis seu collegiatae, sed etiam adesse choro et divinis officiis inservire per « seipsos » (Bened. XIV, *Inst.* CVII, n. 17 sqq.). Quest'onere però il Concilio suddetto lo alleviò concedendo la facoltà di potersi assentare per tre mesi (90 giorni) continui od interpolati, purchè le Costituzioni del proprio Capitolo non richiedano un servizio maggiore di nove mesi, ossia concedano *vacanze* minori di 90 giorni (Fagnano, *Lib. III Decretal.*, Tit. V, cap. 32, n. 58; Ferraris, v. *Canonicus,* art. V, n. 1). Chè se le Costituzioni imponessero assolutamente il servizio continuo di tutto l'anno, senza alcuna vacanza, avrebbe luogo il favore concesso dal Tridentino, *loc. cit.*, ossia delle vacanze per 90 giorni « Residentia enim totius anni nimis dura videtur, maxime spectata fragilitate « humana » (S. Cong. Conc. *in una Astoricen.*, riferita da Garcia, *De Benef.*, Par. III, Cap. II, n. 311).

Ed il Codice I. C. sancisce l'una e l'altra cosa, cioè l'obbligo del Coro quotidiano e le vacanze di 90 giorni o meno se vi ostano le Costituzioni: can. 413, § 1: « Quodlibet Capitulum obligatione tenetur quotidie divina officia in choro « rite persolvendi, salvis fundationis legibus... »; can. 418, § 1: « Reprobata « contraria consuetudine, canonici ac beneficiarii quotidiano choro adstricti « possunt singuli abesse tres tantum menses in anno, sive continuos sive inter- « missos, dummodo propriae ecclesiae statuta aut legitima consuetudo servi- « tium diuturnius non requirant ».

Durante il tempo delle vacanze il capitolare lucra i frutti della Prebenda; ma non le *distribuzioni quotidiane,* che perde e cedono a favore dei presenti in Coro. Così il Tridentino, *loc. cit.*, e il Codice, Can. 418, § 3: *Tempore vacationum omne genus distributiones amittuntur...* Per lucrare le *distribuzioni* occorre il servizio realmente prestato (2). Non volendo usufruire delle vacanze, in tutto o in parte, il Canonico o beneficiato lucra, come in altro tempo, le distribuzioni quotidiane, corrispondenti alle ore canoniche, nelle quali serve in coro (S. Cong. Conc., in *Abulen.*, 15 Martii 1924, ad I) (3).

Fin qui avrebbe ragione il periodico torinese, giacchè in tali Capitoli di servizio quotidiano, *obbligatorio per tutti*, ciascun corale, in qualunque giorno può intervenire al Coro e lucrare le distribuzioni quotidiane e partecipare alle *fallenze*, anche in quel tempo che potrebbe godersi le vacanze, contentandosi dei soli frutti della prebenda.

Ma vi ha *un'altra categoria di Capitoli*, con servizio corale quotidiano sì, ma al quale sono obbligati ordinariamente, alcuni dei corali, non tutti. Questa categoria non si regge cogli stessi criterii coi quali si reggono i Capitoli della

(1) *Monit. Eccl.*, vol. XXXVIII, pag. 210.
(2) *Monit. Eccl.*, vol. XXXVIII, pag. 213.
(3) *Monit. Eccl.*, vol. XXXII, pag. 268; vol. XXXVII, pag. 136 e seg.

categoria precedente. Ed è qui l'*equivoco* dell'articolista torinese, che ci viene opposto. Di tali Capitoli fa cenno il Codice, al can. 414: « Omnes et singuli « qui chorale beneficium obtinent, tenentur in ipso choro divina officia persol- « vere singulis diebus, *nisi servitium per* TURNUM *a Sede Apostolica aut fun-* « *dationis legibus fuerit indultum* ». Si tratta di servizio corale ridotto non in sè, ma riguardo al numero di coloro che prestano servizio. Tutti i giorni c'è il Coro intero, ma *non tutti i corali debbono intervenire*. In alcuni Capitoli il servizio vien prestato per *mediaria*, e cioè metà dei corali sono obbligati questa settimana, l'altra metà la settimana seguente, e così alternativamente. In alcuni altri il servizio si presta per *terziaria*, e cioè si fa una settimana di servizio, e poi si riposa per due settimane, chè in ciascuna settimana serve la terza parte dei corali. Nei giorni festivi intervengono tutti, ed anche in altri giorni particolari della propria Chiesa.

È certo che nè il Capitolo può introdurre, sia pure nelle proprie Costituzioni, questa riduzione *a mediaria*, ecc., nè il Vescovo ha autorità a concederla. Occorre l'indulto della S. Sede, se non fu ciò stabilito nelle tavole di fondazione (can. 414 cit.). Ed anche prima del Codice così si praticava. « Me- « diaria tunc dicitur dari in Capitulis, quum canonicis indulgetur, ut non « omnes quotidie, sed per dimidiam eorum partem alternis hebdomadis choro « inserviant, exceptis quibusdam diebus solemnioribus et generatim omnibus « diebus festis, in quibus servitium chori omnibus capitularibus est commune. « Patet, hoc indultum canonicos a S. Sede postulare et obtinere debere, ut « licite eo uti valeant; quum ius inducendi mediariam neque episcopo sit, « neque canonicis cum episcopo, ita ut statuta capitularia, quae eam indulge- « rent, in hac parte ipso iure essent nulla et irrita » (S. C. C. 12 Sept. 1868; Ojetti, *Synopsis*, n. 2720).

E vi è una terza categoria di Capitoli, i quali (per indulto apostolico s'intende) hanno l'ufficiatura corale nelle sole Domeniche e feste e in poche altre solennità particolari.

Varie son le *cause* per le quali la S. Sede, a mezzo della S. Congr. del Concilio suol concedere tali indulti. Principali tra queste: 1° l'*inclemenza dell'aria*, o troppo calda in alcuni mesi, o troppo fredda, o non salubre (S. C. C. in *Isernien.*, 26 Iun. 1723; in *Tarraconen.*, 23 Mart. 1765; in *Valven.*, 24 Nov. 1738; in *Albен.*, 23 Mar. 1839). — 2° *Le scarse rendite* non sufficienti al necessario sostentamento, avuto riguardo al costo della vita e ai luoghi (S. C. C. in *Arianen.*, 12 Dec. 1698; in *Signina*, 18 Dec. 1837; in *Tranen.*, 2 Nov. 1738; in *S. Hippolyti*, 23 Jan. 1864; in *Mutilana*, 26 Nov. 1864, etc.). — 3° *La lontananza della Chiesa* o la condizione della *viabilità non comoda* (S. C. C. in *Recanaten.*, 21 Nov. 1829; in *Conversana*, 20 Dec. 1834; in *Hydruntina*, 16 Nov. 1837, etc.). — 4° *L'accresciuto numero dei corali* (S. C. C. in *Regien.*, 27 Apr. 1776, confermata d. 14 Mar. 1778, in *Lucerina*, 22 Dec. 1838, etc.).

Concedendo il desiderato indulto di servizio a *mediaria*, od altrimenti, la S. Congregazione suole mettere le seguenti clausole, che si leggono nella *Catacen.*, 5 Sept. 1699. La S. Congregazione riprovò la *consuetudine*, che vigeva nel Capitolo di Catanzaro pel servizio corale a *terziaria* (25 Nov. 1698). Ma quel Capitolo insistette, e, riproposta la causa, ferma la riprovazione della consuetudine, il 5 Settembre 1699 fu concessa la grazia dell'*alternativa*, con

questo rescritto: « In decisis; sed attenta tenuitate reddituum, censuit (S. Cong.) « indulgendum esse, prout benigne indulsit praefatis Capitularibus, ut toto « anni tempore per mediarias, idest per dimidiam eorum partem alternis hebdo- « madis Missae, Matutino et omnibus Horis interesse valeant ita tamen [ecco « le clausole] ut diebus Dominicis et festis de praecepto, tempore Adventus « et Quadragesimae, ac Octavarum Nativitatis Domini, Paschatis Resurrec- « tionis D. N. I. C. ac SS.mi Corporis Christi, ultra medietatem Capitularium, « qui non erunt de servitio, Missae et Vesperis inservire teneantur ». (Cfr. in *Castrimaris*, 30 Iul. 1735; in *Tranen.*, cit. etc.; Ferraris, v. *Canonicus*, art. V, n. 104: Lucidi, *De Visit. Sacror. Lim.*, vol. I, Cap. III, § 1, n. 14 sqq.).

E adesso rispondiamo al quesito. L'articolista del periodico torinese vorrebbe che i Capitoli che, per indulto ecc., godono l'*alternativa*, assoggettassero *a puntatura* i corali nella settimana libera, e soggiunge che il non far questo, è *antigiuridico ed immorale, e quindi un uso da eliminare ad ogni costo.* E si spiega così: « L'*alternativa* è in luogo delle vacanze e pone il beneficiato « in condizione più privilegiata quanto a tempo, ma non induce certamente « mutazione di natura. Se dunque [conclusione errata da premessa errata] « nelle vacanze si perdono le distribuzioni, *a fortiori* debbono perdersi nelle « settimane libere, se non si vuole proprio cozzare, in senso morale oltre che « economico, alla ingiuria per danno emergente e per lucro cessante... ». E continua: « 3° In tal caso in uno stesso Capitolo chi, p. e., ottenne la dispensa « dal coro con la clausola: *Amissa tertia parte fructuum* si troverebbe in una « condizione assai peggiore dei colleghi i quali in pratica perderebbero la sola « sesta parte. E ciò — come apparisce chiaro — con evidente sperequazione « ingiusta, perchè nè giustificata, nè giustificabile, trattandosi di una masche- « rata *remissione*, se non addirittura *collusione*, esplicitamente proibita « (can. 395, § 3 e 418, § 3). — 4° Resterebbe inutile lo scopo delle distribuzioni « e delle puntature: se, infatti, un canonico *non tenuto* al coro nella settimana « libera, volesse pigliare parte all'officiatura, quale benefizio potrebbe trarre « dalla sua diligenza a preferenza dei colleghi assenti sia pure lecitamente? « Nessuno: non guadagnerebbe neppure le *fallenze*, non avendo diritto alle di- « stribuzioni » (Period. cit., pag. 44, 45).

Se volessimo imitare la volgare materialità di questo stile potremmo limitarci a dire: Poveri Canonici di N. (e di Catanzaro e di Barletta, ecc.) come debbono pagar cara l'*alternativa* e *mediaria!* Debbono restituire tutte le distribuzioni percepite nelle settimane libere!...

Ma mettiamo le cose a posto. La S. Congregazione del Concilio sa quel che fa. Se in nessuno indulto di *mediaria* e *terziaria* appose la clausola che nella settimana libera si perdessero le distribuzioni, vuol dire che non è questa la sua intenzione nel concedere l'indulto. Le settimane libere non rivestono, rispetto alle distribuzioni, il carattere di vacanze conciliari allargate (come nel Capitolo di Toledo ed altri); ma sono addirittura esoneri dal servizio corale. Con quale coerenza la S. Sede concederebbe la facoltà della *mediaria*, o *terziaria*, o di officiatura corale per le sole Domeniche e feste, a quei Capitoli che hanno meschine rendite, o che si trovano in luoghi di malaria, ecc., sotto pena di perdere le distribuzioni, se non servissero in Coro tutti i giorni?

Ma no! È certo, certissimo che mai fu questa la intenzione della S. Con-

gregazione del Concilio. Le settimane libere si chiamano vacanze, perchè non si va in Coro; ma nessun obbligo o pena grava sui canonici o beneficiati che non vanno in Coro. L'E.mo Card. Gennari (*Consultaz.* Can. XXXVI) afferma *esplicitamente* che i corali di *mediaria* nelle settimane libere NON PERDONO (assenti) LE DISTRIBUZIONI. E non può dirsi che i Canoni 395 e 418 introdussero una novità. È dal tempo del Concilio di Trento (1564) che vige la disposizione circa la perdita delle distribuzioni nelle vacanze.

Piuttosto è da avvertire che la quota delle distribuzioni, come si pratica nei Capitoli di *mediaria*, ecc., non va divisa, come suppone l'articolista di P. M., per 365 giorni, ma pei giorni di servizio effettivo. Si calcola cioè il valore di ciascun punto, e si proporziona così la puntatura o multa, in modo che se il Canonico si assenta, ad es., per un mese, dal Coro, nei giorni in cui è obbligato (settimana ordinaria, comuni, ecc.), perde *tutta la quota di distribuzioni* di quel mese. La somma è il dividendo, il totale dei punti (ordinariamente 12 per giorno) è il *divisore*, il *quoziente* rappresenta il prezzo o valore di ciascun punto.

Abbiamo detto che la S. Congregazione del Concilio mai appose agl' Induti di mediaria, ecc., la clausola della perdita delle distribuzioni nelle settimane libere. Ma possiamo argomentare anche, per la nostra tesi, e contro l'argomentazione avversaria, dal Can. 419. Questo Canone ammette la sostituzione in Coro, ma richiede, come condizione *sine qua non*, che si tratti di Capitoli, « in quibus non omnes simul choro intersunt » e « modo substitutus eodem tempore servitio chori non sit adstrictus ». Non significa questo che ove si tratta di Capitoli della prima Categoria (obbligo giornaliero per tutti) la *sostituzione* non può aver luogo, ma soltanto in quelli della seconda Categoria (*mediaria, terziaria*)? E se in questi soltanto può aver luogo la sostituzione, non è assurdo quel che scrive l'articolista di P. M.? Certamente nessuno andrebbe in Coro per altri, se egli dovesse perdere le distribuzioni quotidiane: andrebbe per se stesso. È chiaro!

Conchiudiamo quindi dicendo che stiano tranquilli i capitolari di N. Come è stabilita la puntatura presso di loro va bene; non perdono le distribuzioni se non vanno in Coro nelle settimane libere. Il Canonico R., che (beato lui!) ha tempo libero, vada pure in Coro nella settimana non sua; ma si contenti di acquistar (se con fine retto) un merito pel S. Paradiso, *non quattrini*... A lui, siccome scrivemmo a pag. 12 di questo Volume, *i Canonici non daranno le distribuzioni, nè parte delle fallenze* spettanti ai Canonici della settimana *non sua*.

Mons. G. Fameli.

II. - Circa l'Ordinazione ricevuta per timore.

Sebben raro, si presenta però talora il caso che qualche ordinato *in sacris* accusi la nullità dell'ordinazione, o almeno degli obblighi annessi, asserendo di averli ricevuti per timore più o meno riverenziale, e spera che tale accusa venga favorevolmente accolta, come sono non di rado coronate di successo le istanze per la dichiarazione di nullità di matrimonio, per timore. Il caso

è del resto espressamente preveduto nel tit. XXI del libro IV del Codice, e, per quel che riguarda la coazione, sembra anche facilitato dal can. 214. Importa dunque non poco, per la teoria e per la pratica, mettere a punto le cose.

Certamente chi ha ricevuto invalidamente l'Ordine sacro, non è tenuto agli oneri che vi sono annessi, per la notissima regola, che *accessorium sequitur principale*. Dunque la via più sicura pel successo della istanza, nel caso, è quello di dimostrare la nullità dell'Ordinazione; ma non è la più facile, e, in particolare, nessuna deduzione può farsi in favore, da quanto la teoria e la prassi insegnano per la dimostrazione di nullità del matrimonio.

Infatti per la validità dell'Ordinazione si richiede soltanto, da parte del soggetto che riceve l'Ordine: *a*) il sesso maschile (cfr. I. *Cor.* XIV, 34); *b*) l'aver ricevuto il battesimo, essendo questo la porta d'ingresso per tutti i Sacramenti (c. 1, 2, *de presb. non bapt.*), come quello pel quale solo s'acquista personalità nella Chiesa (can. 87), e *c*), se trattasi di adulto e *compos sui*, che abbia l'*intenzione* di ricevere l'Ordine (c. 3, § *Item quaeritur, de bapt.*). Ma qui appunto cade la differenza capitale fra le due cause, quella dell'Ordinazione e quella del matrimonio: perchè l'intenzione sufficiente alla validità della ordinazione, come pel battesimo, è la *abituale*, la quale invece non basta affatto alla validità del matrimonio come non basta per la validità del sacramento della penitenza, ma richiedesi l'intenzione *attuale* o almeno *virtuale*, cioè o presentemente elicita, o elicita prima, ma perseverante un qualche suo effetto. In chi riceve l'Ordine sacro, secondo la comune dottrina (cfr. Gasparri, *De ordin.*, I, 627) non si richiede nè l'intenzione attuale, nè la virtuale, per quanto riguarda la validità. E la ragione di tale diversità deriva chiaramente dalla diversa natura di detti Sacramenti. Infatti il matrimonio consiste essenzialmente in un contratto, e per compiere ogni contratto è necessario il consenso positivo, esistente almeno nei suoi effetti; e per tanto, com'è notorio, gli sposi non solo ricevono il Sacramento, ma lo attuano essi stessi, e ne sono essi i ministri. Per la penitenza son poi essenziali, quasi materia, gli *atti* stessi, volontarii, del penitente. Invece per l'Ordine sacro, come pel battesimo — l'equiparazione qui è perfetta sì nelle fonti, come nella dottrina — il soggetto che lo riceve non fa appunto che riceverlo, cioè s'assoggetta ai sacri riti, *nihil aliud requiritur nisi ut velit se sacris ritibus submittere*, e ognun vede come questa volontà, quasi meramente passiva, può bene essere abituale soltanto, cioè non esclusa dalla positivamente contraria.

In prassi, come bene spiega il Gasparri (op. cit., I, 644) tale volontà necessaria e sufficiente si presume senz'altro in chi *accedit* all'Ordinazione; e tale presunzione non viene elisa, in questo caso, se non consti della coazione fisica, o *violenza* «sicut eius qui per vim aut ligaminibus tenetur», come si esprime il Barbosa, *Vota decisiva*, vol. LXXVII, c. 3, n. 1; cioè della coazione materiale, in quanto si distingue dalla coazione morale, che è appunto quella che, in materia di matrimonio, si dice *vis et metus*. Dunque, quanto basta nel matrimonio a dimostrarne la nullità per coazione, è totalmente inutile e insufficiente a provare la nullità dell'ordinazione.

Celebre in proposito è la decretale *Maiores*, di Innocenzo III, (*de bapt.*, III, 42) che così lucidamente si esprime: «Propter quod, inter invitum et in-

« vitum, coactum et coactum, alii non absurde distinguunt, quod is qui terro-« ribus atque suppliciis vehementer atteritur (*alias* attrahitur), et ne detri-« mentum incurrat baptismi suscipit sacramentum... talis quidem characterem « suscipit christianitatis, et ipse, tamquam, *conditionaliter* volens, licet *abso-« lute* non velit (è quel che la Scuola suol dire insegnando, che le azioni *ex metu* sono *voluntariae simpliciter, involuntariae secundum* quid) cogendus « est ad observantiam fidei christianae. Ille vero qui numquam consentit « sed penitus contradicit, nec rem nec characterem suscipit sacramenti, quia « plus est expresse contradicere, quam minime consentire ». Di qui i Dottori hanno tratto la distinzione tra coazione, o violenza, *assoluta* e *precisa* che toglie ogni volontario soppiantandolo col violento, *cuius principium est extra, nihil conferente vim passo* e la coazione che dicono *causativa* o *condizionale*, che non toglie ma diminuisce il volontario, o meglio, che fa involontario *secundum quid*, quello che però resta ed è volontario *absolute*. Cfr. per esempio Fagnano, in cap. V, tit. XL, lib. I, Bened. XIV, *de Sess. dioec.*, l. XII, c. 4, n. 2; Gasparri, l. c.; Many, *de sacra Ordinat.*, n. 314, etc.

Or proprio questa distinzione applica con la consueta chiarezza il Barbosa, l. c., interpretando così la comune dottrina, al caso dell'Ordinazione: giova trascrivere le sue parole: « Pro terminorum cognitione praesupponen-« dum est, magnam, quoad propositum reperiri differentiae rationem inter « vim et coactionem *praecisam* seu *absolutam*, et inter illam quae *causativa* « seu *condicionalis* appellatur: nam quando coactio promoti ad sacros Ordines « fuit praecisa et absoluta, ut evenit in eo qui per vim et ligaminibus tenetur, « non imprimitur character, nec tenetur ad observantiam voti castitatis, prout « nec confertur baptismus (c. *Maiores*, cit., c. *Presbyteros*, dist. 50[a]) et talis « dicitur invalide ordinatus: et ubi non valet ordinatio, nec etiam valere « potest praeceptum aut votum quod validae ordinationi adnexum est... Cum « vero vis est condicionalis seu causativa, ut, in eo qui, ut evadat periculum « vel mortem, consentit se ordinari vel baptizari, tunc imprimitur character... « adest enim voluntas licet indirecte, et voluntas coacta voluntas est ». Dunque, per quanto grave si provi la coazione morale, il timore o terrore incusso, se non si giunge a dimostrare insieme la positiva refraganza a ricevere gli Ordini (nel qual caso la causa di nullità non è il timore, ma la mancanza di ogni consenso), non si può giungere a dimostrare — come al contrario si dimostra pel matrimonio — la invalidità dell'Ordinazione. E la cosa risulta chiara anche positivamente dal Codice, che nel can. 103 dispone: « Actus positi ex « metu gravi et iniuste incusso, valent, *nisi aliud* iure cavetur ». Pel matrimonio c'è, come tutti sanno, un canone espresso, il 1086, che stabilisce questa eccezione prevista; ma per l'Ordinazione non si ha nulla di simile: anzi lo stesso can. 214 chiaramente presuppone che l'Ordinazione ricevuta per timore incusso, per quanto sia questo grave, ingiusto, non ha bisogno di alcuna sanazione per esser valida.

Ma d'altra parte, questa *vis causativa* o *condicionalis*, in altre parole il timore grave, incusso *ab extrinseco*, pel quale uno viene costretto a ricevere l'Ordine sacro, ha per effetto di render nulli gli oneri annessi al medesimo Ordine, cioè, per ricordare i più gravi, quello di serbare il celibato e di recitare le ore canoniche. Tali oneri, infatti — cedo la parola al Sanchez, *De*

matrim., l. VII, q. 29, a. 5: — « non sunt essentialiter et inseparabiliter Ordini « adnexa, sed tantummodo ex praecepto Ecclesiae; et cum non sint ad salutem « necessaria *per se et absolute,* sed tantum *hypothetice*, scilicet posito quod « plena voluntate suscipiantur, non censetur Ecclesia onera illa imponere in « casu talis metus, ubi praesumi non potest plena voluntatis acceptatio ». E lo stesso insegna in sostanza Benedetto XIV, nella Cost. *Eo quamvis,* del 4 maggio 1755, ove, sebbene tratti della Ordinazione di impuberi e di altri che non hanno l'uso spedito della ragione, dichiarando tale Ordinazione valida, per quanto illecita, ha questa sentenza circa gli oneri annessi all'Ordinazione, che può benissimo riferirsi al nostro caso: « Aeque tamen certum et explo- « ratum esse, per hanc Ordinum collationem non subiici promotos obligationi « servandae castitatis, nec aliis oneribus ab Ecclesia impositis, cum electio « status a libera cuiusque voluntate pendeat, et Altissimo *nostra* non autem « aliena, *vota* reddere teneamur ».

A far prevalere questo principio contro le gravi riluttanze oppostevi dagli antichi dottori, e anche da Dicasteri romani, molto giovò la costante giurisprudenza rotale, affermata con speciale vigore nella magistrale decisione « coram Caesare De Grassis » nella causa *Valentina, Nullitatis susceptionis Ordinis*, del 22 marzo 1575, su la quale, per brevità, riferiamo soltanto quanto ne esprime il Fagnano, in cap. *Maiores*, n. 103: « Rota resolvit promotum « ad Subdiaconatum per vim condicionalem non teneri continentiam servare, « licet uxorem non habeat, juxta opinionem Ioannis (Andreae) et sequacium. « Moti fuerunt Domini tum ex ratione illa irrefragabili, quod omnis actus « requirens voluntatem non simplicem, sed liberam ac spontaneam, qualis et « continentia quae requirit de se libertatem a coactione (in cap. *Integritas,* « 32, q. I), si fiat coacte sive per voluntatem coactam, non valet...; tum ar- « guendo a *voto* expresso, ad tacitum adnexum Ordini; nam puer ordinatus « in Subdiaconum ante usum discretionis non tenetur continere; quia sicut « non potest se obligare ad votum expresse, ita nec tacite; secundum Innoc., « in cap. *Vel non est compos* ».

Come risulta evidente dal semplice confronto, l'argomentazione Rotale ha una base alquanto diversa da quella del Sanchez: la Rota si fonda su la natura di *voto* che assumerebbe nell'Ordinazione l'obbligo di osservare la castità: il Sanchez, piuttosto su quella di *legge* o *precetto* della Chiesa: i moderni, com'è noto, sembrano condividere piuttosto questa seconda veduta, anche con esclusione della prima; ma anche partendo da questo criterio, risulta sufficientemente giustificata l'argomentazione del Sanchez che esime dall'obbligo chi non lo ha accettato con piena e libera volontà.

Dal punto di vista positivo poi, la cosa è sicura, pel tenore esplicito del can. 214 che non ha bisogno di commenti: si tratta cioè della applicazione della comune dottrina del *metus* e della *purgatio metus*, esattamente nella stessa misura e nelle stesse forme con cui si applica al contratto matrimoniale (cfr. c. 214, § 2). Donde sembra ancor messa in maggiore evidenza nel nostro Codice, la natura *contrattuale* del vincolo di Ordinazione: ossia l'Ordinazione validamente conferita include senz'altro il carattere e la potestà ministeriale; ma l'*esercizio* di questa potestà è subordinato, dalla Chiesa, all'accettazione piena, libera e volontaria, degli *oneri* annessi. Pertanto, dato l'eser-

cizio dell'Ordine si presume tale volontaria accettazione, come è dichiarato nel can. 214: «postea, remoto, metu, eamdem ordinationem ratam habuit, saltem tacite, per ordinis exercitium»: la prova del contrario, cioè, che con tale esercizio *non* abbia voluto, l'ordinato, accettare gli oneri annessi, non è esclusa, ma deve farsi giudiziariamente (ad normam can. 1993-1998: cfr. c. 1995), e non è chi non veda quanto sia difficile e aleatoria.

QUESITI MINORI

5. - Un Protonotario apostolico *ad instar*, che sia nel contempo prima dignità (o semplice canonico) in un capitolo cattedrale o collegiale, può fare il pontificaletto quando, a norma delle costituzioni, deve cantare la Messa solenne capitolare, previo consenso del Vescovo?

R. La risposta deve essere evidentemente *negativa*, cioè che non può farlo, nè *de consensu Episcopi*, nè *de consensu Capituli*. E la ragione, intuitiva, è che, nelle funzioni capitolari non possono considerarsi che le qualifiche capitolari, nè deve aversi riguardo alcuno alle qualifiche personali, per quanto eminenti. Si può trovare la conferma di tale principio anche nella *Mediolanen., Praecedentiae*, risolta dalla S. C. del Concilio il 13 aprile 1918 e riportata anche nel *Mon. Eccl.*, 1919, pp. 22 ss. ove è detto: (ibid. p. 27) «in Collegiis aliisque Universitatibus, ad statuendam honoris praerogativam spectari non debere quae *privatim* sit cuiusque dignitas, sed quo quisque gradu sit in Collegio». Posto ciò il Capitolo ha non solo il diritto, ma il dovere di ricusare assistenza *capitolare* a detti Pontificali; mentre nulla osta che anche un membro di Capitolo, ma senza insegne capitolari, presti assistenza come qualsiasi altro sacerdote ad un capitolare che celebri *extra chorum et functiones capitulares* secondo le qualifiche e i privilegi di cui personalmente gode.

6. - Le disposizioni del can. 833 § 1 e la relativa dichiarazione, circa la facoltà del Confessore per l'*iter maritimum*, possono estendersi anche alla navigazione fluviale?

R. Ordinariamente parlando, non sembra, poichè la navigazione fluviale non offre le stesse difficoltà che presenta la navigazione marittima. Ma quando le presenti, crediamo che, sotto il rispetto giuridico, la situazione sia la medesima, e quindi anche la disposizione debba comprenderla. Certo tanto è l'*iter maritimum*, quanto l'*iter quod maritimo aequiparatur* sia quanto al mezzo (*navis*) sia quanto alla diuturnità. Si pensi p. es. alla navigazione nei grandi laghi e fiumi, p. es. dell'America, ove il viaggio dura decine di giorni, e le Curie sono lontanissime dalle rive.

7. - Il Vicario generale di A. nell'assenza dell'Ordinario diede licenza illegalmente ad un semplice missionario di cresimare. Conosciuto lo sbaglio incominciò a dubitare della validità di quell'atto sacramentale. C'è fondamento in tale dubbio?

La giurisdizione è essenziale nell'amministrazione di detto sacramento? Nel caso affermativo la Chiesa supplisce?

R. Poniamo il quesito come l'abbiamo ricevuto, ma non possiamo consentire a quanto vi si afferma. Bisogna anzitutto supporre che si tratti della form. III, n. 13 delle facoltà di Propaganda: « Concedendi facultatem adminis- « strandi Confirmationis Sacramentum uni vel alteri ex suis sacerdotibus, « absente quocumque Episcopo etc. »; poichè pel diritto comune neppure il Vescovo può dar validamente questa facoltà o meglio « delegazione Apostolica ». Invece le facoltà di Propaganda son date « *Domino Ordinario loci* », quale è certamente il Vicario generale (can. 198): quindi la licenza data non è *illegale*. E pertanto cadono gli altri quesiti. Ai quali se si dovesse rispondere, sarebbe ben facile dimostrare che chi non ha la facoltà, *a iure* vel *delegatione Apostolica*, non cresima validamente (cfr. il *valide,* nei §§ 3, 4 del can. 782) e che nel caso la Chiesa non supplisce, sia perchè mancano gli estremi del can. 209, sia per la natura del Sacramento che non richiede una giurisdizione, ma una facoltà *ministeriale*, e inoltre non è mezzo necessario *ad salutem* (can. 187).

E qui avvertiamo che in caso di Cresime invalide, non corre obbligo di ripeterle, neppure *sotto condizione,* se non quando il soggetto debba ricevere l'Ordine sacro.

S. - Nel paese di X, per testimonianza del Clero locale, vige la consuetudine che, ordinandosi un novello Sacerdote, *per partecipare agli utili avventizi della Parrocchia,* il predetto novello Sacerdote debba dare a ciascun Sacerdote del Clero per una volta tanto determinate quantità di determinati commestibili.

Ora nel 1921 avvenne che un novello Sacerdote, non trovando documenti, che comprovassero la detta consuetudine, ed anche perchè taluni generi a quell'epoca difficilmente potevano aversi, oppure solo a prezzi esorbitanti, non volle assoggettarsi alla predetta consuetudine, per cui dal 1921 fino ad oggi, è stato sempre escluso dai predetti utili.

Si domanda:

1° Ha valore obbligatorio la consuetudine in parola, basata sulla sola testimonianza del Clero locale interessato?

2° La detta consuetudine poteva costituire il diritto di escludere il nuovo Sacerdote dalla partecipazione degli utili?

3° Nel caso che la predetta consuetudine non poteva costituire il diritto all'esclusione degli utili, il predetto Sacerdote ha diritto ad essere indennizzato delle perdite subìte in questi cinque anni? In caso affermativo da chi deve essere indennizzato?

R. Troppe questioni per il caso. Ad ogni modo: 1° che la consuetudine si provi specialmente mediante la testimonianza *eorum qui sunt de communitate*, è naturale ed è ovvio a chiunque abbia un po' di pratica del diritto: quanto all'interessamento, non fa ostacolo se non quando è *esclusivamente* a proprio profitto, non quando verte a utile della comunità. In merito: 2° è evidente che il Sacerdote pel solo fatto dell'Ordinazione non ha *diritto* alla partecipazione di determinati *utili*: a tal uopo occorre un altro titolo, come nel caso è il quasi contratto di *do ut des*, o, in altri termini, la tassa di ingresso per entrare nella Comunità. Finchè la superiore autorità non abbia infirmato questa mutua obbligazione, essa tiene tutti i suoi membri, che, per ragione di uguale

trattamento, *ad aequalitatem servandam*, devono sottostare a quello cui sono sottostati i loro antecessori. Se l'onere diviene troppo gravoso, può e deve moderarsi, appunto *ad aequalitatem servandam*, ma nessuno dei membri può di proprio arbitrio scuoterselo da dosso. Quindi, se il Vescovo non creda abrogare detta consuetudine, essa fa diritto nel caso. E perciò il 3° quesito non ha luogo.

9. - Nell'assoluzione al tumulo *absente corpore*, deve disporsi il tumulo stesso, e quanto lo riguarda, coltre, cuscino, insegne, nello stesso modo in cui si dispone il feretro (pel laico) *praesente cadavere*, cioè con la testa verso la porta e i piedi verso l'altare, oppure al contrario? Nella prima ipotesi, come vanno intese le parole *ad pedes tumuli* del Messale (*Rit. serv.* XIII, n. 4) e del Rituale (cap. V del tit. VI)?

R. Se consultiamo i liturgisti non pare menomamente dubbia la prima soluzione. Ascoltiamone alcuni: « Notandum est, tumulum absente cadavere « ita erigi debere ut caput versus fores Ecclesiae, et pedes versus altare respi- « ciant, *etiam pro Sacerdote*... Subdiaconus et Acolythi se sistunt ad *caput* « tumuli i. e. inter fores Ecclesiae et tumulum ». (P. Vict. de Appeltern, *Promptuarium Liturg.*, parte I, pag. 372). « Thuriferarius eiusque socius se sistunt « ad pedes tumuli idest inter feretrum et Altare ex parte Epistolae; Subdia- « conus cum Acolythis ex parte Evangelii progrediendo sumit locum ad *caput* « *tumuli* i. e. inter fores Ecclesiae et tumulum facie ad Altare conversa ». (Ibid. n. 300). « Il Suddiacono e i ceroferari si fermano *a capo del tumulo*, ossia tra il « tumulo e la porta della Chiesa ». (De Amicis, *Il Cerimoniale completo*, p. VI, sez. I capo II). « Il Crocifero si ferma a *capo* del feretro ossia tra il feretro e « la porta ecc. ». (*Nuovo Baldeschi*, cap. IX, n. 28). « ... praxis communis est, « Romae praesertim, ut pedes supponantur respicere Altare, et consequenter in- « signia ponantur super cornu ad ianuam Ecclesiae respicienti ». (Pighi, *Liturgia Sacramentorum*, cap. V, n. 362). « Tumulus erigitur ac si corpus adesset, « ita ut figuret caput versus portam Ecclesiae, et pedes versus Altare ». (De Herdt, *Praxis Liturgiae*, Tom. III, n. 266, 1°).

Ma anche il Messale e il Rituale, sebbene usino l'espressione nuova e un po' equivoca *ad pedes tumuli* non intendono altro, come dimostrano le parole « contra Altare », cioè con la faccia verso l'altare, e meglio ancora quel che segue: « Celebrans vero ex alia parte *in capite loci inter Altare et tumulum*, « aliquantisper versus cornu *Epistolae*, ita ut Crucem Subdiaconi *respiciat* »: nell'ipotesi contraria sarebbe « inter ianuam et tumulum ». Sicchè l'espressione « ad pedes *tumuli* » va messa in correlazione con l'altra « in capite *loci* », per indicare soltanto che le due parti (Suddiacono ecc., Celebrante ecc.) devono disporsi non *ai lati* o di fianco, ma da *piedi* e di *fronte*. In realtà non essendovi *il corpo*, non si può più parlare di *capo* e *di piedi* nel senso... anatomico, ma soltanto nel senso di parti o punti di riferimento.

BREVI RISPOSTE

1. Il can. 1230 § 3 ha confermato l'antico principio, che «iura ecclesiae funerantis exemptae incipiunt ab ianua»: quindi non solo le esequie, ma anche la benedizione della bara, quando, come si costuma spesso a Roma e altrove, si faccia in chiesa, anzichè in *loco sepulcri*, se la chiesa è esente, spetta al rettore.

2. Gli indulti ottenuti dalla S. Sede, anche in materia di astinenza, non debbono estendersi a casi non espressi, neppure con *a fortiori*: «*Tantum concessum, quantum expressum*» (can. 49). Quindi, checchè si sia scritto altrimenti, anche autorevolmente, noi non vediamo come possa estendersi l'uso dei latticini espressamente concessi nell'indulto per una data diocesi, per la *coenuncula*, anche al *frustulum matutinum*, di cui il rescritto non fa parola, neppure nelle preci; salva si intende la *consuetudine* già esistente.

3. La facoltà data dal can. 421 § 1, 1°, di percepire i frutti di prebenda ai canonici insegnanti in Seminario, riguarda solo i corsi di teologia e di diritto canonico; per le altre facoltà, in specie per le lettere, occorre *indulto* della S. C. del Concilio, *quod rationabiliter petenti nemini negatur*, nè basta il mandato dell'Ordinario.

4. L'Ordinario ha il diritto e il dovere di ritenere in diocesi un parroco che vorrebbe rinunziare e trasferirsi a Roma per ragioni di famiglia, stante la penuria di sacerdoti in detta diocesi. Si confronti in proposito la circolare pubblicata nel *Monitore* 1925, pag. 98.

5. Abbiamo già detto altre volte, e manteniamo fino a contraria disposizione dell'autorità competente, che in forza del can. 370 il Vicario generale, anche se appartenga all'Ordine Suddiaconale (nei Capitoli a tre Ordini), nelle sacre funzioni deve indossare sempre il Piviale, dovendo precedere anche le Dignità. Non già fare da prete assistente, essendo ciò annesso all'ufficio, non alla precedenza.

6. Per le processioni *ordinarie*, che si tengono nei giorni consueti, cioè *non trasferite*, non occorre che il parroco chieda il permesso del Vescovo. Ma chi non è parroco, per quanto indipendente si creda dalla parrocchia, pel solo fatto che è nel territorio della parrocchia, deve cedere al parroco il *ducere processionem publicam extra ecclesiam* (cioè fuori del recinto o delle grondaie) e quindi anche il diritto di croce, stola, ecc., in forza del can. 462 § 7 e delle recenti dichiarazioni; oppure chiedere il permesso all'Ordinario eccetto il caso del can. 1291 § 2. Se invece la processione resta nella Chiesa, suo recinto o grondaie, non ha bisogno di alcun permesso nè di cedere alcun diritto per le ordinarie non trasferite.

7. Non si può sostenere la consuetudine di cantare o recitare coralmente la *Prima* subito dopo le *Laudi* dopo la Messa di mezzanotte di Natale essendo fuori d'ora (1).

(1) Nel pubblicare questa Breve risposta al n. 39 del 1926, pag. 220, furono omesse le parole «la *Prima* subito dopo le» cambiandone totalmente il senso. Con nostra meraviglia sentimmo alcuni approvare anche così quella Risposta, fondandosi su la prassi di alcune Basiliche Romane di omettere le *Laudi* dopo della Messa. Eppure la Rubrica del Breviario dopo il 3° notturno *in Nocte Nativ.* è chiarissima, e consona al Cerem. Episcop., oltre che al principio ben noto che *Laudes in publica recitatione a Matutino separari nequeunt*. Tale principio non vale certo per anticipare la *Prima* la cui ora è *Summo mane*

8. Il privilegio dell'anello *extra Missam* non compete ai «beneficiati» come tali, tanto meno ai Parroci considerati come beneficiati, neppure in ex-collegiate.

9. Il 15 dicembre 1926, concorrendo l'ottava della festa dell'Immacolata Concezione con la *feria quarta IV temporum*, non si doveva dire la nona lezione della feria nè l'Evangelo della medesima in fine della Messa, quantunque il calendario locale lo indicasse; perchè l'errore è evidente, sia per il principio del *non bis in idem*, sia in forza del decreto S. R. C., n. 3136, II, riguardo alla Messa, sebbene il Vangelo dell'Immacolata comprenda la sola prima parte di quello della feria, e dell'altro, n. 3667, II, riguardo all'Uffizio divino e alla Messa.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Circa l'Opera Nazionale Balilla.

Dalla Legge 3 aprile 1926, (1) n. 2247. — Art. 1. È istituito un ente morale, con sede in Roma, denominato «Opera nazionale Balilla per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù».

Tale ente è sottoposto all'alta vigilanza del Capo del Governo, Primo Ministro.

Art. 2. Hanno titolo all'assistenza prevista dalla presente legge i minori degli anni 18 di ambo i sessi, salvo il diritto per coloro che abbiano conseguito le provvidenze di cui all'art. 7, a conservare tali benefici fino al compimento degli studi.

Art. 3. L'Opera Nazionale realizza le sue finalità a mezzo delle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti.

L'istituzione degli Avanguardisti curerà in ispecie l'addestramento e la preparazione dei giovani alla vita militare.

Art. 4. Appartengono ai Balilla i fanciulli dagli 8 ai 14 anni; appartengono agli Avanguardisti i giovani dai 14 anni compiuti ai 18.

Art. 5. Le istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti sono poste alla diretta dipendenza dell'Opera nazionale.

Ad esse, con regolamento da approvarsi entro due mesi dalla pubblicazione della legge con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro per la guerra, udito il comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sarà dato un proprio ordinamento tecnico-disciplinare con appositi organi centrali e locali.

Nel regolamento sarà anche provveduto all'ordinamento dei cappellani presso le due istituti.

Art. 6. Agli effetti della prestazione del servizio militare, sono estese ai giovani che abbiano appartenuto per l'intero quadriennio al Corpo degli Avanguardisti e che ne siano stati dimessi con dichiarazione d'idoneità, i

(1) Entrata in vigore l'11 gennaio 1927 (cfr. art. 5 del R. D. L.).

vantaggi concessi dalle vigenti leggi ai giovani che frequentino i corsi d'istruzione premilitare a norma dei Regi decreti 4 agosto 1924, n. 1292; 15 ottobre 1925, n. 1806, e 10 gennaio 1926, n. 95.

Art. 7. Ad integrare l'attività svolta a mezzo delle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti, l'Opera nazionale ha la facoltà:

a) di fondare istituzioni dirette all'assistenza della gioventù o di promuoverne la fondazione;

b) di sovvenzionare le istituzioni che dispongono d'inadeguate rendite, purchè seguano le direttive dell'Opera;

c) di promuovere dalle competenti autorità le riforme degli statuti delle istituzioni aventi lo scopo di conferire posti e borse di studio per stabilire l'obbligatorietà dei concorsi in tali conferimenti con la preferenza ai fanciulli e ai giovani appartenenti rispettivamente alle istituzioni dei Balillla e degli Avanguardisti.

Art. 8. Ferme restando le disposizioni legislative vigenti relative alla tutela ed alla vigilanza governativa sulle istituzioni pubbliche e private, anche a carattere associativo, di qualsiasi natura, aventi per fine di promuovere l'istruzione, l'educazione morale e fisica, l'avviamento a professione, arte o mestiere o, in qualunque altro modo, l'educazione morale e spirituale dei giovani, l'Opera nazionale potrà provocare dalle autorità competenti le provvidenze necessarie affinchè le dette istituzioni informino la loro azione alle finalità della presente legge.

Dal R. Decreto-Legge 9 gennaio 1927, n. 5. — Art. 2. Per assicurare il raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva dell'Opera nazionale si propone, è vietata, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (1), qualsiasi nuova formazione od organizzazione, anche provvisoria, che si proponga di promuovere l'istruzione, l'avviamento a professione, arte o mestiere o, in qualunque altro modo, l'educazione fisica, morale o spirituale dei giovani.

Non sono comprese nel divieto di cui al comma precedente le formazioni od organizzazioni facenti capo all'Opera nazionale, nè quelle facenti capo all'Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani. Peraltro, questa ultima Associazione non può istituire nuove formazioni od organizzazioni nei Comuni inferiori ai 20.000 abitanti, a meno che siano capoluoghi di Provincia; in ogni caso è necessario il preventivo accordo con gli organi direttivi dell'Opera nazionale.

Le formazioni od organizzazioni costituite contro il divieto di cui nel presente articolo sono sciolte con decreto del Prefetto.

Le disposizioni di cui sopra non riguardano le organizzazioni ed opere con finalità prevalentemente religiose.

Art. 3. Allo scopo di assicurare il raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva dell'Opera nazionale si propone, i Prefetti ordineranno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, lo scioglimento di tutte le formazioni od organizzazioni, indicate nel primo comma dell'arti-

(1) Entrato in vigore, come pure il successivo Regolamento, dal 13 gennaio 1927.

colo precedente, che risiedano in Comuni o frazioni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, eccetto che si tratti di formazioni od organizzazioni facenti capo all'Opera nazionale.

Saranno sciolte anche le formazioni ed organizzazioni facenti capo alla Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani, che risiedono in Comuni o frazioni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, a meno che si tratti di Comuni di capoluoghi di Provincia.

Art. 4. I gagliardetti e i labari dei reparti dell'Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani porteranno uno scudetto col segno del Littorio o con le iniziali: « O. N. B. ».

Dal Regolamento Amministrativo, approvato con R. D.-L. 9 gennaio 1927, n. 6. — Art. 2. Deve far parte del Consiglio centrale dell'Opera una rappresentante della Direzione generale del Partito Nazionale Fascista e l'ispettore centrale per l'educazione ed assistenza religiosa, scelti tra le persone indicate nel 3° capoverso dell'art. 10 della legge (1).

Art. 33. La preferenza accordata ai fanciulli e ai giovani appartenenti rispettivamente alle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti dall'art. 7 lett. *c*) della legge prende grado dopo quella accordata agli invalidi e agli orfani di guerra dagli articoli 9 della legge 25 marzo 1917, n. 481, e 37 della legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Art. 34. Le istituzioni pubbliche aventi scopo di conferire posti e borse di studio a favore di fanciulli e giovani appartenenti a determinati Comuni e Provincie, devono comunicare ai Comitati provinciali e comunali dell'Opera copia dei bandi di concorsi.

Se le predette istituzioni estendono la loro attività nell'intero territorio del Regno, devono comunicare i bandi di concorso alla Giunta esecutiva dell'Opera.

La mancata comunicazione dei bandi di concorso importa la nullità del concorso e del conferimento della borsa e del posto.

Dal Regolamento tecnico-disciplinare, approvato con R. D.-L. 9 gennaio 1927, n. 6. — Art. 1. La Milizia Avanguardia e Balilla è destinata a preparare i giovani fisicamente e moralmente, in guisa da renderli degni della nuova norma di vita italiana.

Art. 2. — In ogni comune del Regno debbono organizzarsi formazioni di Avanguardisti e di Balilla. Le une e le altre dipendono dai Comitati provinciali e comunali di cui agli articoli 12 e 14 della legge, i quali provvedono a nominare appositi incaricati per ciascuna attività.

Art. 3. Il reclutamento dei Balilla e degli Avanguardisti entro i limiti di età indicati dalla legge è volontario.

I giovani per essere ammessi nell'organizzazione debbono essere in possesso del consenso rilasciato da chi esercita su di essi la patria potestà. Com-

(1) Cioè tra le persone specialmente competenti nelle discipline relative all'assistenza fisica e morale della gioventù, preferibilmente tra i soci benemeriti [dell'Opera].

piuto il 16° anno di età, devono inoltre presentare il certificato di buona condotta.

Le iscrizioni vengono fatte direttamente presso i Comitati comunali oppure a mezzo dei fiduciari e delegati rionali di cui ai successivi articoli.

Le ammissioni sono illimitate.

Art. 10. Per il conseguimento delle finalità assegnatele dalla legge e dall'art. 1 del presente regolamento, l'Istituzione provvede:

a) ad infondere nei giovani il sentimento della disciplina e della educazione militare;

b) alla istruzione premilitare;

c) alla istruzione ginnico-sportiva;

d) alla educazione spirituale e culturale;

e) alla istruzione professionale e tecnica;

f) alla educazione ed assistenza religiosa.

Art. 30. L'Opera Nazionale Balilla ha inoltre il compito di formare la coscienza ed il pensiero di coloro che saranno i fascisti di domani, di coloro che saranno la futura classe dirigente.

Essa molto efficamente può agire in tale senso perchè riunisce i giovani il cui animo è facile plasmare attraverso un attento e vigile noviziato spirituale.

Art. 31. Per affrontare tale necessità l'Opera istituisce nel suo seno le scuole di preparazione culturale e centri di studio e di propaganda.

In tali scuole ai giovani avanguardisti deve essere esposta la dottrina Fascista nel suo svolgimento logico e nella sua funzione storica.

Art. 32. Il presidente del Comitato provinciale nomina in seno al Comitato stesso un fiduciario per l'organizzazione e la sorveglianza dell'educazione spirituale e culturale dei ragazzi.

Art. 33. Il fiduciario deve, d'accordo con i presidenti dei Comitati comunali, nominare degli incaricati che lo coadiuvino per quanto riguarda detta organizzazione nei suoi aspetti comunali.

Art. 36. L'alta direzione della educazione e della assistenza religiosa degli avanguardisti è affidata ad un ispettore centrale, scelto tra i ministri del culto cattolico.

Della educazione ed assistenza religiosa presso i reparti sono incaricati, nel numero di uno per coorte, sacerdoti cattolici col titolo di cappellani dell'Opera Nazionale Balilla.

Art. 37. L'ispettore centrale è nominato con decreto del Capo del Governo Primo Ministro, sentito il Ministro della giustizia e degli affari di culto, il quale prenderà accordi in proposito con la competente Autorità ecclesiastica.

La nomina a cappellano ha luogo con decreto del Capo del Governo Primo Ministro, sentiti la Giunta esecutiva dell'Opera e l'ispettore centrale.

È titolo di preferenza per la nomina a cappellano l'aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati o l'aver conseguito altre benemerenze militari.

Art. 38. L'educazione religiosa da impartirsi agli avanguardisti consiste nello intrattenerli, nelle ore che saranno stabilite a norma del successivo ar-

ticolo 40, sui principii della morale cattolica e della dottrina cristiana, sulla storia sacra e sul vangelo. L'assistenza religiosa viene prestata secondo la fede e la prassi cattolica.

Art. 39. L'ispettore centrale dà ai cappellani le direttive necessarie per la esplicazione del compito ad essi affidato, e vigila sulla loro attività.

I cappellani provvedono alla educazione ed assistenza religiosa dei giovani, in conformità delle disposizioni del precedente art. 38, e delle direttive ricevute dall'ispettore centrale.

Art. 40. La Giunta esecutiva, di accordo con l'ispettore centrale, emana le disposizioni di massima per il coordinamento della educazione ed assistenza religiosa con le altre attività dell'Opera.

I Comitati comunali, di accordo con i cappellani, ed in conformità delle direttive emanate dalla Giunta esecutiva, stabiliscono le ore nelle quali i cappellani devono provvedere alla educazione ed assistenza religiosa, coordinando opportunamente tale attività con le altre istruzioni.

Art. 57. All'ispettore centrale, nominato a norma degli articoli 36 e 37 del presente regolamento, è affidata anche l'alta direzione della educazione e della assistenza religiosa dei Balilla.

Per ogni coorte Balilla, è nominato un cappellano, scelto tra i sacerdoti cattolici, incaricato della educazione ed assistenza religiosa presso i reparti.

Art. 58. Per la nomina dei cappellani delle coorti Balilla, per la educazione ed assistenza religiosa dei balilla, per il coordinamento di essa con gli altri insegnamenti da impartirsi ai balilla, valgono le disposizioni degli articoli 37 (2° e 3° comma), 38, 39 e 40 del presente regolamento.

APPUNTI E NOTE

Iniziando questa Rubrica dobbiamo anzitutto indicarne la natura e lo scopo. Ed è presto detto: si tratta principalmente di completare il Notiziario bibliografico, *per quel riguarda specialmente le Riviste. Nell'intento cioè di segnalare tutto quello che può contribuire al progresso delle discipline pratiche di cui si occupa il* Monitore, *e anche di quelle sussidiarie e affini, di cui esso non può partitamente occuparsi, e quindi a scopo, diremo così, integrativo, passeremo in rapida rassegna i Periodici affini, indicando succintamente il contributo che gli articoli portano. Raramente aggiungeremo osservazioni nostre, e sempre lo faremo senza intenti di critica. Ma più che altre parole valga l'esempio.*

Schrattenhölzer *A., Das kanonische Handelsverbot und die geistlichen Instituten* (in «Theol. prakt. Quartalschr., LXXIX, p. 801 ss). — Se si commetta mercatura proibita nella fornitura dei libri agli alunni del proprio istituto ecclesiastico; se almeno possa devolversi a profitto dell'istituto lo sconto ottenuto dai fornitori ecc.

Grentrup Th., *Zur Geschichte und Ernennung der Apostolischen Vikäre* in «Zeitschr. f. Missionswesen» II, 107. — Circa la storia dei vicari apostolici e circa la prassi della loro nomina.

Stolz E., *Parochus* (in « Theolog. Quartalschr. »; Tubingen, Laupp, 1927, p. 1). Sembra ormai accertato che il sostantivo *parochus*, sia stato usato per la prima volta nel sinodo di Siviglia del 1490. Alcuni documenti privati di poco anteriori che si vorrebbero addurre dalla Germania, come le *facetiae* di Tünger (1486) provano solo per l'aggettivo *parrochiani*, *parochialis*, la cui esistenza in confronto a *plebani*, era già nota.

Maroto Ph., *De accessu ad monasteria monialium* (in « Commentariun pro Religiosis » VII, 301-306). — Sono cadute le note antiche inibizioni pontificie contro i chierici e specialmente i regolari, e non ne resta che qualche vestigio nei can. 605, 606, §1. Però i divieti contenuti nelle Costituzioni obbligano tuttora.

E. Hugon, O. P., *De Sacramentorum valore in morte quam apparentem dicunt* (in « Angelicum », III, p. 298-300). — Investiga acutamente il senso delle parole « morte apparente », e nel senso in cui lo intendono i moderni, nega che l'uomo, in tale stato, possa esser valido soggetto per ricevere i Sacramenti, non essendo più *in statu viae*.

V. Schaaf e O' Donovan, *Are protestant Baptisms ordinarily valid?* (in « Ecclesiastical Review, t. LXXV, Febr, March., April.). — Si è impegnata una interessante polemica su la presunzione di validità, circa il battesimo amministrato dai protestanti. Il Donovan nega tale presunzione, poichè deve anzi presumersi la mancanza di debita e sufficiente intenzione presso il ministro protestante. Lo Schaaf invece sostiene il contrario, adducendo vari documenti pontificii, specie sotto Leone XIII, dai quali risulta la validità se il rito non è stato sostanzialmente alterato.

F. Mair C. SS. R., *Jährliche Beichtpflicht bei nur lässlichen Sünden* (in « Theol. prakt. Quartalschrift ». LXXIX, p. 794-801). — Studia la questione se a norma del can. 906 si dia l'obbligo di confessione annuale per chi non ha coscienza che di peccati veniali; e la risolve negativamente, dopo dotta ricerca delle fonti.

V. Coucke, *De absolutione sacramentali* (in « Collationes Brugenses », XXVI, 405 s.). — Breve nota sul caso assai pratico, del penitente, che, ricevuta l'assoluzione, aggiunge qualche peccato omesso nella confessione. Secondo l'A. deve sempre iterarsi l'assoluzione e accrescersi la penitenza.

Hecht F. X., *De confessione ad lucrandas indulgentias praescripta* (in « Periodica de re canonica et morali », XV, pagine 37-42). — Sostiene che chi non si confessa ogni quindici giorni, o non si comunica quotidianamente, non può lucrare che le indulgenze di un sol giorno con ciascuna confessione; a norma del can. 931.

Bremer H., *Ist Subdelegation auch bei Eheassistenz möglich?* (in « Theol. Quartalschr. », 1925, p. 296 ss.). — Profondo e dotto studio su la questione della subdelegazione nell'assistenza ai matrimonii, particolarmente su la facoltà dei viceparroci o di altri delegati *ad universalitatem causarum*, di suddelegare. La soluzione è negativa, ed esclude anche l'efficacia del can. 209 in proposito.

Umberg I. B., *Spendung der Krankenölung bei verunglückten unbekannten Personen* (in « Theol. prakt. Quartalschr », LXXIX, 784). Si può secondo l'A. dare l'estrema unzione alla vittima di un accidente, pur ignorandosi la sua religione. Ma si è obbligati a farlo? Cfr. anche su quest' argomento le *Consultations* nel « Canoniste », t. XLVIII, p. 393 ss.

Sznurs I., *Les origines du droit d'alternative bénéficiale* (in « Recherches de science religieuse », 1925 passim).

Bondini A., *De fiduciae ad pias causas in foro externo probatione* (in Ius Pontificium, VI, p. 87 ss). — La prova può esser fornita dalla sola fama; ma è del tutto lecito, mancando testimonii deferire il giuramento.

RECENSIONI

BONARDI sac. dott. ARTURO, *La eloquenza sacra.* I suoi principî, le sue leggi, la sua vita. II ediz. Torino, Marietti, 1927. In-8°, di p. 24+260. L. 8.

Poichè l'A. stesso dichiara di ripresentare sostanzialmente immutato quanto già diede nella prima edizione, a noi non resta per questa parte che confermare l'elogio che ne facemmo a suo tempo (p. 132 *bis* del 1918), ora anche più meritato per la maggiore correttezza e nitidezza tipografica. Vi è però un nuovo motivo d'encomio nella *Sintesi storica*, che chiude il volume (p. 179 ss.), ove succintamente, ma copiosamente sono riferite le vicende dell' eloquenza sacra *italiana*, dall'epoca francescana ad oggi. È una conferma di fatto del lodevole richiamo che l'A. inculca alla *intimità* nella sacra predicazione, che non deve riflettere i capricci della moda e del gusto del tempo, ma rifarsi alle fonti eterne (Scrittura, Padri, Santi) e meditarsi vicino al Tabernacolo da menti apostoliche (che abbiano più esperienza d'anime che di giornali) e dirsi nella forma, non la più piacevole all'orecchio, ma la più intesa dei cuori. Oh, se si potesse davvero da tutti i sacri oratori conseguire un tale ideale! Questo sì sarebbe il modo di liberare la eloquenza sacra dal ciarpame e dalla rettorica! E crediamo con ciò aver bene espresso quanto amiamo, oltre che stimiamo, questo caro libro e quanto lo raccomandiamo.

TODESCO dott. L., *Corso di Storia della Chiesa.* Vol. IV: La Chiesa al tempo del Rinascimento e della Riforma. Torino, Marietti, 1927. In-8° gr. di p. 554.

L'A. dalla *Prefazione* cordialmente ringrazia quanti, anche noi, ebbero parole buone pei precedenti volumi dell'opera sua. Ma era cosa tanto facile e giusta il farlo! E per la parte presente che abbraccia il tempo dalla cattività di Avignone al principio del Settecento, ci è grato dover lodare ancora la gran copia delle notizie, per le quali il volume appare anche più ricco delle corrispondenti parti del Mourret, e la chiarezza dell'esposizione, che non riesce davvero a quel « mattone » di cui con troppo modestia parla l'A. Egli poi non l'ha raccomandato secondo il merito col metterlo sotto l'egida di nomi troppo antiquati, come il Rohrbacher e il Darras; mentre in realtà vi vediamo ampiamente « utilizzati » l'Hergenroether e il Pastor, che ci dànno maggior garanzia.

Forse l'« informazione » poteva qua e là essere attinta anche ad autori recentissimi, come, per esempio, riguardo ad Alessandro VI al Van Roo, e circa il Savonarola, all'ultima opera dello Schnitzer e alla *S. Caterina de Ricci*, dello Scalia (son così pochi i lavori italiani degni di nota, che non ne andrebbe trascurato alcuno), circa le condizioni dell' Italia durante il Concilio di Trento, al Tacchi-Venturi, ecc. Ma in un'opera così complessa non si può davvero pretender tutto. Ci basta che essa sia un passo avanti; e certo l'opera del Todesco è tale, e in tal misura da sostituire molte opere congeneri.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI.

Imprimatur: + JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia, 27.